

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2208/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5, l'articolo 33, paragrafo 5 e l'articolo 47, paragrafo 3,

considerando che le distillazioni obbligatorie svolgono una funzione essenziale nella realizzazione dell'equilibrio del mercato del vino da tavola e, indirettamente, nell'adattamento strutturale del potenziale viticolo ai fabbisogni; che è quindi indispensabile che tali distillazioni siano applicate in modo estremamente rigoroso e che tutti gli interessati conseguano effettivamente i quantitativi corrispondenti al loro obbligo di distillazione;

considerando che, a tal fine, è opportuno che i produttori che desiderano beneficiare dell'aiuto al magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato comprovino di avere effettivamente soddisfatto i loro obblighi di consegna o di ritiro sotto controllo nel corso dei periodi di riferimento fissati rispettivamente nel regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2182/91<sup>(4)</sup>, e nel regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione, del 17 febbraio 1988, recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2070/91<sup>(6)</sup>;

considerando che in alcuni Stati membri detta prova è costituita da un attestato vidimato dagli organismi competenti entro termini talvolta incompatibili con le date di stipulazione dei contratti di magazzinaggio e che quindi alcuni produttori sono penalizzati in quanto non possono costituire fascicoli completi entro termini accettabili; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità, per il

produttore, di beneficiare dell'aiuto impegnandosi a presentare la suddetta prova in un secondo tempo;

considerando che i mosti di uve, i mosti di uve concentrati, i mosti di uve concentrati rettificati possono essere utilizzati all'inizio della campagna e che è pertanto opportuno prevedere, a norma del regolamento (CEE) n. 822/87, che i produttori possano disporre di tali prodotti liberamente nel corso di un determinato periodo, su semplice dichiarazione all'organismo di intervento; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2753/89<sup>(8)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1059/83 è modificato come segue:

1. È inserito il seguente articolo:

*• Articolo 1 bis*

I contratti di magazzinaggio per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati scadono nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre successivi alla loro conclusione.

Per stabilire la data della scadenza, il produttore trasmette all'organismo di intervento, con almeno 15 giorni di anticipo, una dichiarazione in cui precisa il giorno di scadenza del contratto.

In assenza di dichiarazione, la data di scadenza è fissata al 15 settembre.

2. All'articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo:

• 3. In conformità delle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori soggetti, nella campagna precedente quella considerata, agli obblighi previsti agli articoli 35, 36 o 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono beneficiare

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 21. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU n. E 191 del 16. 7. 1991, pag. 25.

<sup>(7)</sup> GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

<sup>(8)</sup> GU n. L 266 del 13. 9. 1989, pag. 21.